

Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L'art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl "Aiuti") interviene sul credito d'imposta per la **formazione 4.0** "al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale".

In particolare, la nuova disposizione prevede un **incremento** della misura del credito d'imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che "le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento".

Pertanto, il credito d'imposta in relazione alle suddette spese viene **incrementato**:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.

La norma dispone altresì che l'incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo **a condizione** che:

- le attività formative siano erogate dai **soggetti** individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);

- i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano **certificati** secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

In linea generale, restano comunque fermi i **limiti massimi** annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le **grandi imprese**, per le quali il credito d'imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d'imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le **piccole imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le **medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
- 30% delle spese ammissibili per le **grandi imprese** nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L'art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente

“alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al **18 maggio 2022**, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l'art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell'agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al **31 dicembre 2022**.

(MF/ms)